



CAPO XIV – REGOLAMENTI DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO

ART. 1 – Principi e finalità

- A. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 e del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996 con successive modifiche e integrazioni, in coerenza e funzionalità rispetto al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
- B. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
- C. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- D. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- E. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- F. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.



- G. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- H. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto in occasione di visite didattiche, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali e nel pulmino su segnalazione dell'autista.

Art. 2 – Doveri degli studenti

Area della relazionalità

- A. Rispettare i compagni e il personale della scuola, evitando offese verbali e/o fisiche.
- B. Mantenere un comportamento corretto e controllato in ogni momento dell'attività educativo-didattica e, in particolare, durante il cambio dell'ora e gli intervalli.
- C. Mantenere in ordine materiali e spazi di uso comune (sussidi didattici, aule, mensa, bagni, giardino).
- D. Rivolgersi ai collaboratori scolastici nel caso di smarrimento o ritrovamento di oggetti personali.
- E. Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente presente in classe
- F. Per problemi sorti durante l'intervallo, gli alunni si rivolgeranno tempestivamente al personale incaricato dell'assistenza.
- G. È vietato portare a scuola oggetti non pertinenti all'attività scolastica.
- H. È vietato portare a scuola e lasciare incustoditi denaro e/o oggetti di valore; l'istituto non risponderà della loro eventuale sparizione o danneggiamento.
- I. Qualora la famiglia ne consenta il possesso, il cellulare dovrà essere tenuto spento e, per la scuola secondaria di I grado, riposto nell'apposita cassetta per tutto il tempo scuola, ricreazione e mensa comprese.

Area della partecipazione

- a) Frequentare le lezioni con regolarità.
- b) Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
- c) Conoscere e rispettare gli orari di entrata e uscita e le modalità di spostamento relative alle singole sedi:



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



- d) gli studenti devono trovarsi all'ingresso della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, disponendosi in fila per classe al suono della prima campanella;
- e) all'entrata, all'uscita e in mensa gli alunni si spostano in fila accompagnati dai rispettivi insegnanti;
- f) l'entrata e l'uscita dal cortile della scuola devono essere effettuate con le biciclette a mano che vanno depositate negli spazi appositi.
- g) Trascorrere la ricreazione nella parte del cortile della scuola indicata dagli insegnanti; laddove vietato, non è consentito correre.
- h) In caso di maltempo, trascorrere la ricreazione nelle zone stabilite (Lancenigo: corridoi antistanti le rispettive aule; Villorba: atrio del pianoterra e del primo piano; Povegliano: atrio e corridoio pianoterra).
- i) Mantenere un comportamento corretto e adeguato nei diversi ambienti connessi alla scuola: strada, pulmino, luoghi pubblici (se si è sotto la tutela della scuola).
- j) Sia all'interno che all'esterno dell'edificio, gettare i rifiuti negli appositi contenitori.
- k) Indossare abiti consoni all'ambiente educativo.
- l) Conoscere e rispettare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa e dall'istituto.

Area degli interventi educativi/didattici

- A) Far sottoscrivere dalle famiglie tutte le comunicazioni e i documenti provenienti dalla scuola (avvisi, comunicazioni scritte, esiti delle verifiche).
- B) Non falsificare le firme.
- C) Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati, svolgerli con ordine, rispettando le consegne (tempi e modalità).
- D) Rispettare le consegne (compiti e incarichi assegnati, scadenze previste).
- E) Portare a scuola il diario fornito dall'istituto, mantenerlo in ordine ed esibirlo ad ogni richiesta.
- F) Portare regolarmente l'occorrente scolastico e mantenerlo in stato di efficienza.
- G) È vietato richiedere a casa telefonicamente il materiale dimenticato, che non può essere consegnato da nessuno durante l'orario di lezione



H) Relativamente all'uscita dall'aula durante la lezione, rispettarne le modalità stabilite dal Regolamento di istituto e comunque, non uscire dall'aula senza l'autorizzazione del docente

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come mancanze lievi:

- A. disturbare il regolare svolgimento dell'attività didattica;
- B. mancare di rispetto alle regole in classe, nei momenti liberi, durante la mensa, le uscite a piedi, le visite guidate, i viaggi d'istruzione;
- C. l'irregolarità della frequenza non dettata da motivi di salute, comunque certificati;
- D. l'assenza dalle lezioni e l'arrivo in ritardo a scuola senza giustificazione;
- E. lasciare sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
- F. abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- G. la dimenticanza sistematica del materiale scolastico;
- H. lo spostamento senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio;
- I. È vietato entrare nelle aule vuote senza l'autorizzazione di un insegnante.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- A. la mancanza di rispetto verso compagni, adulti e personale scolastico (uso di sfide, di ingiurie, di comportamenti maleducati e arroganti, di un linguaggio verbale o gestuale offensivo);
- B. il danneggiamento degli oggetti altrui;
- C. la detenzione a scuola di oggetti non pertinenti alle attività didattiche
- D. l'uso di apparecchiature non consentite (per es. cellulari, videofonini, apparecchi audio, I-Pod, macchine fotografiche o videocamere, etc.);
- E. la falsificazione delle firme;
- F. la reiterazione delle mancanze di cui all'art. 3 c.1.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- A. l'esercizio di qualsiasi forma di violenza fisica, verbale, psicologica attuata anche attraverso i nuovi media, che limiti la libertà personale e intimidisca i compagni e/o il personale della scuola e che si configuri come atto di bullismo o cyberbullismo (Lg. 71/2017 art. 5.2 e DPR 24 giugno 1998, n. 249 e success. modific.).



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



- B. l'impedimento dell'accesso agli spazi scolastici con intimidazioni o con atti di violenza;
- C. l'appropriazione di oggetti altrui (i furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale);
- D. l'utilizzo dei cellulari in qualsiasi forma, dopo che questi sono stati raccolti come da art. 24.3;
- E. la raccolta e la diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare la privacy, i diritti e le libertà fondamentali delle persone;
- F. il danneggiamento volontario dell'ambiente scolastico e delle sue strutture;
- G. la detenzione a scuola di oggetti pericolosi o dannosi alla salute;
- H. la mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge o dal Regolamento d'Istituto, ivi compreso fumare nel perimetro della scuola, assumere alcolici o droghe, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente, partecipare a risse, falsificare, sottrarre o distruggere documenti.

Art. 4 - Violazioni e sanzioni

1. Le mancanze previste nell'art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. Il provvedimento viene riportato nel Registro di Classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continui a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.
2. Le mancanze gravi dell'art. 3.2 vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera g) dell'art. 3.3 prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. La mancanza di cui alla lettera d) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare o dell'apparecchiatura non consentita all'Ufficio del Dirigente o al Responsabile di Sede, che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori al termine delle lezioni ovvero lo consegnerà allo studente medesimo dandone comunicazione ai genitori.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



3. Se reiterate o di particolare gravità, le violazioni dell'art. 3.2 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni. La sospensione può essere comminata anche con la sospensione dalle lezioni e la frequenza obbligatoria nel plesso scolastico finalizzata all'esecuzione di attività socialmente utili nell'ambito scolastico. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le mancanze gravissime di cui alle lettere a), b), c), g), h) dell'art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. In particolare, rispetto ad episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo si rimanda alle sanzioni previste dall'art. 5.1 e all'art. 7 della Lg. 71/2017. I provvedimenti di sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. In casi estremi di pericolo per l'incolumità personale e/o degli altri studenti e/o degli insegnanti o di altro personale scolastico, il Dirigente dispone l'allontanamento cautelare dello studente che determina tale pericolo, dopo aver acquisito una segnalazione circostanziata dei fatti accaduti da parte dei docenti. L'allontanamento dall'ambiente scolastico è disposto per il tempo strettamente necessario a stabilire con gli organismi competenti e la famiglia delle misure di intervento e/o di recupero del minore.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



[Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento - Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio](#)

1. L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione scritta ai genitori attraverso il libretto personale dell'alunno.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
3. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o persona delegata, e dal coordinatore di classe o altro membro del Consiglio di Classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
4. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
5. A conclusione dell'audizione, potrà seguire:
 - A. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



- B. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

[Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale](#)

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

[Art. 7](#)

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

[Art. 8](#)

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



Art. 9

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

Art. 10

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 11

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

Qualora un ragazzo abbia avuto un voto inferiore all'otto o un giudizio corrispondente nel comportamento nella pagella di fine quadrimestre, il consiglio di classe potrà decidere per lui la non effettuazione delle uscite che si dovessero svolgere entro il 30 novembre dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 12

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.



Art. 13 – Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta.

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14 - Organo di garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
 - due docenti designati dal Collegio dei Docenti, che designa anche almeno un membro supplente;
 - due genitori, eletti nei Consigli di Classe e designati dall'Assemblea dei genitori Rappresentanti, la quale designa anche almeno un membro supplente.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
4. L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.

Art. 15

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 16

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, ed inserita nel sito scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA

Si richiamano, anzitutto, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

A. **I genitori** sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", "obbedienza", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale, ecc.), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle Comunità in cui essi vivono.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza del Personale scolastico (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

La Scuola, infatti, non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta fermezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto



dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, compresi quelli messi in atto nelle attività ludico-ricreative.

I genitori, inoltre, hanno il dovere di verificare che i figli abbiano assimilato e mettano in pratica gli insegnamenti ricevuti. (Vedi in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III civile, n.12501/2000).

Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando di criticarli in presenza dei figli.

- B. **Gli insegnanti**, operando in un ambiente educativo, mettono in atto progressivamente, con riguardo all'età degli alunni, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo e al consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione comunitaria. Ciò anche ai fini dell'Educazione alla convivenza civile e alla legalità.

In tale contesto gli stessi insegnanti, con riferimento al presente Regolamento, sono tenuti:

- a) a stabilire con i genitori gli accordi formativi dei quali è parte integrante;
- b) a far presente ai genitori eventuali problemi relativi al comportamento degli alunni, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

- C. **La Scuola**, nell'ambito dei propri doveri istituzionali e delle responsabilità previste dalla normativa vigente: in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "*Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico*", definito dalla Conferenza Permanente ex D.Lgs. 300/99, presentato il 16 aprile 2008:

1. Informazione scritta alla famiglia
2. Informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune
3. Richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale
4. Denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità competenti.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



Nei casi di forte disagio caratteriale o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con condotte aggressive e violente che determinano difficoltà o impossibilità di contenimento:

1. Segnalazione della situazione ai Servizi sociali competenti. .
2. Richiesta di potenziamento del servizio di assistenza.
3. Richiesta all'ULSS competente di verificare se permangono le condizioni per la scolarizzazione dell'alunno, ai fini della tutela della sua incolumità personale, di quella dei compagni e del personale scolastico.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

In ottemperanza alle disposizioni citate, il presente Regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

[Art. 1 Principi e finalità](#)

1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno delle Scuole.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione



personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.

Art. 2 Disposizioni disciplinari

1. Si configurano come violazioni lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;
- d) non fare i compiti assegnati per casa;
- e) provocare verbalmente i compagni;

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- b) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico;
- c) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola;
- d) non rispettare il cibo durante la refezione;
- e) non osservare le prescrizioni degli insegnanti;
- f) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al personale non docente, ai compagni;
- g) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;
- h) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni
- i) reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, degli operatori dell'istituzione scolastica;
- b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;



- c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;
- d) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni;
- e) provocare lesioni ai compagni e al personale;
- f) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza
- g) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
- h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.
- i) mettere in atto comportamenti pericolosi, aggressivi e bullistici nei mezzi del trasporto scolastico.

Art. 3 Violazioni e sanzioni

1. **Le mancanze lievi** sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero orale e/o scritto. Il rimprovero scritto viene riportato nell'agenda di classe e ne vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario, sul quaderno o sul libretto personale. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.

Dopo il terzo rimprovero, lo scolaro che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

2. **Le mancanze gravi** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nell'agenda di classe e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

La mancanza relativa all'uso improprio del cellulare comporta anche la consegna dello stesso al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori dello/a scolaro/a.

Qualora i comportamenti gravi siano ripetuti, i docenti possono comunicare con una breve relazione circostanziata al Dirigente scolastico i fatti al fine di far emettere il provvedimento di ammonizione scritta da parte dello stesso D.S. Tale provvedimento sarà consegnato in Direzione durante la convocazione dell'alunno accompagnato da almeno un genitore. Tale atto sarà contenuto nel Fascicolo personale dell'alunno.



3. **Le sanzioni** dell'ammonizione orale e scritta, possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento e possono esplicarsi attraverso l'effettuazione di attività a vantaggio della collettività scolastica, stabilite dai docenti della classe. Tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, a tali provvedimenti possono essere affiancate altre misure quali:

- a) Sospensione dalla ricreazione (massimo per una settimana)
- b) Sospensione dalle attività socializzanti della classe (massimo per due giorni)
- c) Sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione; per comportamenti scorretti, pericolosi e/o bullistici messi in atto nel pulmino del trasporto scolastico e segnalati dagli autisti e/o da altri operatori individuati dal comune, può essere segnalata all'Amministrazione comunale l'opportunità di adottare specifici provvedimenti dissuasivi per gli alunni interessati, compresa la temporanea sospensione dal servizio di trasporto.

4. **La reiterazione** delle mancanze gravi e le mancanze gravissime possono essere punite con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.

I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. Se uno dei rappresentanti è genitore dell'alunno di cui si discute la condotta, egli non potrà essere presente alla seduta. L'adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Nel caso di sanzioni comportanti l'allontanamento dalle lezioni, i provvedimenti menzionati all'articolo 3 possono essere dati come accessori.

[Art. 4 Allontanamento cautelare](#)

In casi estremi di pericolo per l'incolumità personale e/o degli altri studenti e/o degli insegnanti o di altro personale scolastico, il Dirigente dispone l'allontanamento cautelare dello studente che determina tale pericolo, dopo aver acquisito una segnalazione circostanziata dei fatti accaduti da parte dei docenti. L'allontanamento dall'ambiente



scolastico è disposto per il tempo strettamente necessario a stabilire con gli organismi competenti e la famiglia delle misure di intervento per il minore.

[Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio](#)

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o gravi è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso posta elettronica, raccomandata a mano, fonogramma.

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate.

Lo scolaro deve essere ascoltato dal Dirigente Scolastico e da almeno un docente della classe all'eventuale presenza dei genitori se lo desiderano.

Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino, 14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it - TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



A seguito dell'audizione, potrà essere disposta, con decisione assunta a maggioranza:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente Scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.
- b) La remissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

[Art. 6 Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse](#)

Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dall'audizione in contraddittorio.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione.

Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli Atti della Scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- a) Verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe e dei rappresentanti eletti dei genitori.
- b) Descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame.
- c) Riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.
- d) Richiamo alle norme del Regolamento di disciplina violate dall'alunno.
- e) Relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno interessato e con eventuali testimoni.
- f) Esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato.
- g) Registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione
- h) Firme di sottoscrizione di tutti i presenti.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

[Art. 7 Danni arrecati al patrimonio](#)

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

[Art.8 Periodo di applicazione dei provvedimenti](#)

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

[Art. 9 Trasferimento di alunni sanzionati](#)

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

[Art. 10 Impugnazioni](#)

Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici (15) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.

Tale Organo, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti, uno della scuola primaria ed uno della scuola secondaria, eletti dal Collegio dei Docenti e da due genitori, uno della scuola primaria ed uno della scuola secondaria, individuati tra i rappresentanti di classe dall'assemblea dei genitori. Tale organo decide nel termine di dieci giorni.



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

L'organo di garanzia di cui sopra decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e resta in carica per un anno scolastico. Per la validità delle deliberazioni, è necessaria nella prima convocazione la presenza di tutti i componenti, mentre nelle successive la semplice maggioranza.

L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti contro le decisioni dell'Organo di Garanzia da chiunque vi abbia interesse, come da art.2 comma 3 DPR n. 235/2007. La decisione é assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da tre genitori, da tre docenti designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia presentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

L'organo di garanzia regionale resta in carica per due anni scolastici.

[Art. 11 Adunanze dell'Organo di Garanzia](#)

Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o



ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO

Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)

Tel. 0422 910803 – 0422 919633

C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001

e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it

codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55



qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. **In caso di parità prevale il voto del Presidente.**

[Art. 12 Pubblicità](#)

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente, è fornita copia a tutti gli studenti e alle famiglie.